



28 SET. 2010

Nell'anno **duemiladieci**, addì **28 settembre** alle ore **15.55**, presso l'Aula degli Organi Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato con nota rettorale prot. n. 0052279 del 23.09.2010, per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno:

..... **O M I S S I S**

Sono presenti: il **rettore**, prof. Luigi Frati; il **prorettore**, prof. Francesco Avallone; i consiglieri: prof. Aldo Laganà, prof. Giorgio Graziani, prof. Maurizio Saponara, prof. Antonio Mussino, prof. Maurizio Barbieri, prof.ssa Roberta Calvano, prof. Marco Merafina, prof. Marco Biffoni (entra alle ore 16.00), dott. Roberto Ligia, sig. Sandro Mauceri, sig. Marco Cavallo, sig. Matteo Fanelli, sig.ra Ludovica Formoso (entra alle ore 16.10), sig. Pietro Lucchetti, sig. Gianfranco Morrone, sig. Giuseppe Romano (entra alle ore 16.05); il **direttore amministrativo**, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di segretario.

È assente giustificato: prof. Massimo Moscarini, dott. Paolo Maniglio.

Assiste per il Collegio sindacale: dott. Domenico Mastroianni.

Il **presidente**, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita e apre la seduta.

..... **O M I S S I S**

DELIBERA
22/4/10

CONV. 11/2



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

28 SET. 2010

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE

Settore Convenzioni
Il Responsabile

Dott. Massimo Bartolotti

RIP. V - SETT. III

PERVENUTO IL

22 SET. 2010

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA L'UNIVERSITA' "LA SAPIENZA" E L'ISTITUTO NAZIONALE PER IL COMMERCIO ESTERO (ICE)

Il Presidente sottopone all'attenzione del Senato Accademico la seguente relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio Valorizzazione della Ricerca Scientifica e Innovazione.

E' pervenuto all'Ufficio il testo dell'accordo di collaborazione (allegato quale parte integrante e concordato con la controparte) da sottoscrivere tra la nostra Università e l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE).

Tale accordo ha come finalità l'interesse delle Parti ad operare nel contesto di una programmazione congiunta di iniziative formative in materia di internazionalizzazione, in una strategia di Sistema-Paese che valorizzi le sinergie di attività, attraverso il concorso di soggetti interessati, pubblici e privati, e l'apporto integrato di risorse.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'iniziativa comune potrà riguardare:

- a) Realizzazione di studi e ricerche inerenti il sistema economico delle imprese italiane;
- b) Progettazione e/o gestione dei progetti formativi per l'acquisizione di competenze necessarie a sostenere lo sviluppo delle imprese italiane;
- c) Studio di tutte le attività formative aventi per oggetto tematiche riguardanti l'economia e il commercio internazionale, la cooperazione economica e finanziaria e gli scambi commerciali;
- d) Organizzazione di convegni, seminari e workshop inerenti tematiche di interesse istituzionale specifico;
- e) Accoglienza di studenti e laureati dell'Università presso le strutture dell'ICE per la realizzazione di stages e tirocini;
- f) Favorire attività congiunta di formazione, informazione e promozione rivolta al mondo imprenditoriale, in particolare alle piccole e medie imprese e agli organismi di internazionalizzazione italiani e stranieri;
- g) Promozione della specializzazione di giovani nei settori della cooperazione economica, finanziaria, commerciale, politica e culturale tra l'Italia e singoli Paesi di volta in volta individuati;
- h) Pubblicizzazione dell'attività svolta e/o in fase di realizzazione attraverso l'utilizzo di mezzi visivi e di comunicazione a disposizione (sia su supporto cartaceo che informatico).

All'espletamento delle attività sopra descritte le Parti provvederanno mediante la sottoscrizione di specifici atti esecutivi che costituiranno parte integrante e sostanziale dell'accordo di collaborazione in argomento.



Consiglio di
Amministrazione

Seduta del

28 SET. 2010

UFFICIO VAL. R.S. e INNOVAZIONE

Settore Convenzioni

Il Responsabile

Dot. Massimo Bartolotti

uw

oo

Tali atti esecutivi, preventivamente sottoposti agli Organi competenti delle Parti, dovranno indicare:

- Gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- La durata ed il luogo;
- Il responsabile scientifico di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire;
- I termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri;
- Quant'altro necessario per la regolamentazione delle relative attività e/o iniziative.

Le Parti si impegnano a svolgere le attività oggetto delle proposte secondo le modalità e nei tempi in esse indicati e, comunque, subordinatamente all'approvazione dei rispettivi Organi Collegiali.

L'Università indica quale referente e responsabile del presente accordo il Rettore o suo delegato.

L'ICE indica quale referente e responsabile del presente accordo il Presidente o suo delegato.

Le Parti si impegnano reciprocamente alla riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di ricerca di cui all'Accordo in parola. Pertanto, le Parti si impegnano a diffidare il proprio personale e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al medesimo Accordo alla più rigorosa osservanza della riservatezza.

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.

In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art.1 del testo dell'accordo in oggetto (presente in allegato), richiederà il consenso della Parte interessata.

La stipula del presente accordo non comporta il sorgere di alcun onere finanziario a carico delle Parti.

Il presente Accordo di collaborazione entrerà in vigore dalla data della sottoscrizione e avrà la durata di tre anni, rinnovabile con atto aggiuntivo previa delibera degli Organi competenti delle Parti.

Analoga relazione è stata sottoposta al Senato Accademico nella seduta del 21.09.2010.

Allegato parte integrante: accordo di collaborazione



..... O M I S S I S

Consiglio di
Amministrazione

DELIBERAZIONE N. 224/10

Seduta del

IL CONSIGLIO

28 SET. 2010

- **Letta la relazione istruttoria;**
- **Esaminato il testo della convenzione quadro da sottoscrivere con l'Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE);**
- **Considerata la rilevanza dell'iniziativa e degli obiettivi prefissati nell'ambito di una collaborazione di assoluto valore;**
- **Considerata la mancanza di oneri diretti e/o indiretti derivanti al bilancio universitario dall'atto in parola;**
- **Vista la delibera del Senato Accademico, seduta del 21.09.2010;**
- **Presenti e votanti n. 17, maggioranza n. 9: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore, dal prorettore, dal direttore amministrativo e dai consiglieri: Barbieri, Biffoni, Calvano, Cavallo, Graziani, Laganà, Ligia, Mauceri, Merafina, Saponara, Fanelli, Formoso, Lucchetti e Morrone**

DELIBERA

- **di approvare l'accordo di collaborazione tra l'Università "La Sapienza" e l'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (ICE);**
- **di autorizzare il Magnifico Rettore alla sottoscrizione dell'atto definitivo.**

Letto, approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Luigi Frati

..... O M I S S I S

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", C.F. 80209930587, con sede legale in Piazzale Aldo Moro n. 5 - 00185 ROMA, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Luigi Frati, di seguito denominata **"Università"**

e

l'Istituto nazionale per il Commercio Estero, C.F. 80069170589, con sede in Roma, Via Liszt 21, rappresentato dal Presidente, Amb. Umberto Vattani, di seguito denominato **"ICE"**.

- Considerata l'opportunità di operare nel contesto di una programmazione congiunta di iniziative formative in materia di internazionalizzazione, in una strategia di Sistema-Paese che valorizzi le sinergie di attività, attraverso il concorso di soggetti interessati, pubblici e privati, e l'apporto integrato di risorse;
- ritenuto utile attivare una collaborazione che prevede la promozione dei rapporti internazionali delle imprese italiane;
- vista l'opportunità di realizzare studi e ricerche inerenti il sistema economico delle imprese italiane, nonché la necessità di organizzare convegni, seminari e workshop inerenti tematiche di interesse istituzionale specifico;
- sentita la necessità di progettare e/o gestire progetti formativi per lo sviluppo di competenze specifiche per le imprese italiane;
- vista la vigente normativa in materia di collaborazione tra Enti pubblici e privati;
- premesso che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi è opportuno ed utile promuovere tirocini di formazione ed orientamento a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n.1859;
- ritenuto pertanto utile, ai fini predetti, definire un Accordo "quadro" di collaborazione;

l'Università e l'ICE

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1 - Oggetto

L'Università e l'ICE valuteranno l'opportunità, tramite specifiche proposte, di attivare una collaborazione ai fini di:

- a) realizzare studi e ricerche inerenti il sistema economico delle imprese italiane;
- b) progettare e/o gestire progetti formativi per l'acquisizione di competenze necessarie a sostenere lo sviluppo delle imprese italiane;
- c) studiare tutte le possibili attività formative aventi per oggetto tematiche concernenti l'economia ed il commercio internazionale, la cooperazione economica e finanziaria e gli scambi commerciali;
- d) organizzare convegni, seminari e workshop inerenti tematiche di interesse istituzionale specifico;
- e) accogliere giovani studenti e laureati dell'Università presso le strutture centrali e periferiche dell'ICE per la realizzazione di stage e tirocini;
- f) favorire attività congiunta di formazione, informazione e promozione rivolta a mondo imprenditoriale, in particolare alle piccole e medie imprese e agli organismi di internazionalizzazione italiani e stranieri;
- g) promuovere la specializzazione di giovani nei settori della cooperazione economica, finanziaria, commerciale, politica e culturale fra l'Italia e singoli Paesi di volta in volta individuati;
- h) pubblicizzare e promuovere la propria attività svolta e/o in fase di realizzazione, utilizzando i mezzi visivi e di comunicazione a disposizione (sia su supporto cartaceo che informatico).

In mancanza di specifiche proposte, le Parti non saranno in alcun modo vincolate alla realizzazione delle iniziative oggetto della collaborazione.

Art. 2 - Contenuto delle proposte

Le proposte che le Parti formuleranno, di volta in volta, in relazione al manifestarsi di specifiche esigenze, dovranno essere approvate dai rispettivi Organi competenti e dovranno indicare:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- la durata ed il luogo;
- il responsabile scientifico degli obiettivi da perseguire;
- i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle parti anche in relazione alla ripartizione di oneri;
- quant'altro necessario per la regolamentazione delle relative attività e/o iniziative.

Art. 3 - Modalità di attuazione delle attività

Le Parti si impegnano a svolgere le attività, oggetto delle proposte, secondo le modalità e nei tempi in esse indicati e, comunque, subordinatamente all'approvazione dei rispettivi Organi decisionali.

Le Parti garantiscono l'esecuzione di tutto quanto necessario al perseguimento degli obiettivi indicati nelle proposte.

Art. 4 - Referenti e responsabili

L'Università indica quale referente e responsabile del presente accordo il Rettore o suo delegato.

L'ICE indica quale referente e responsabile del presente accordo il
o suo delegato.

Art. 5 - Riservatezza

Le Parti si impegnano reciprocamente alla riservatezza circa tutte le informazioni, dati e documenti di cui dovessero venire a conoscenza e/o in possesso in relazione allo sviluppo delle attività di cui al presente Accordo. Pertanto, le Parti si impegnano a diffidare il proprio personale e tutti coloro che comunque collaborino all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Accordo, alla più rigorosa osservanza della riservatezza.

Art. 6 - Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate e, se necessario, di acconsentire a che i "dati personali" forniti, anche verbalmente, nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, siano trattati esclusivamente per la finalità dell'Accordo stesso e con modalità automatizzate e non automatizzate, salvo diversamente stabilito nelle relative proposte.

Titolari del trattamento dei dati sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.

Art. 7 - Promozione dell'immagine

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa.

In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 1 del presente atto, richiederà il consenso della Parte interessata.

Art. 8 - Esclusione oneri finanziari

La stipula del presente Accordo non comporta il sorgere di alcun onere finanziario a carico delle Parti.

Le attività che comportano il sorgere di oneri finanziari, come anche le modalità di ripartizione di tali oneri tra le Parti, dovranno essere concordate, deliberate e formalizzate mediante apposita stipulazione, secondo le modalità previste dall'art. 2.

Art. 9 - Responsabilità

L'ICE è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'Università durante la permanenza presso i propri uffici o laboratori, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

L'ICE esonera e comunque tiene indenne l'Università da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad essa derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dal presente Accordo da parte del proprio personale dipendente.

L'Università da parte sua è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'ICE durante la permanenza nei propri locali, salvo i casi di dolo o di colpa grave.

L'Università esonera e comunque tiene indenne l'ICE da qualsiasi impegno e responsabilità che, a qualsiasi titolo, possa ad esso derivare, nei confronti di terzi, dall'esecuzione di attività derivanti dal presente Accordo da parte del proprio personale dipendente.

Art. 10 - Impegni assicurativi

Ciascuna parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale di entrambe le Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività di cui al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 e successive modifiche, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale di entrambi i contraenti, ed eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nelle sedi di pertinenza delle Parti ove vengono espletate le attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Art. 11 - Durata

Il presente Accordo di collaborazione entrerà in vigore dalla data della sottoscrizione e avrà la durata di anni, rinnovabile con atto aggiuntivo previa delibera degli Organi competenti delle Parti, salvo disdetta da effettuarsi con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza, senza alcun onere per le Parti medesime.

Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di entrambe le Parti.

Art. 12 - Foro Competente

Le Parti accettano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente Accordo; nel caso in cui non sia possibile dirimere la controversia in tal modo, si conviene che competente sia il Foro di Roma.

Art. 13 - Registrazione

Il presente Accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 Tariffa Parte Seconda annessa al D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

Roma,

Università degli Studi di Roma
"La Sapienza"
Il Rettore
Prof. Luigi Frati

Istituto nazionale per il Commercio Estero

Il Presidente
Amb. Umberto Vattani

.....

.....